

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 1950

(5^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rinvio)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazioni delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (N. 666-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 53 e <i>passim</i>
FERRABINO, <i>relatore</i>	54
JANNELLI	54

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi » (N. 765) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RIZZO Giambattista, <i>relatore</i>	58
FERRABINO	59

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo

ed ispettivo della scuola elementare » (N. 762) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ALBERTI Giuseppe, <i>relatore</i>	Pag. 60
ZOLI	60

(Seguito della discussione)

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718: Costituzione di una sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente autonomo per le Tre Venezie » (N. 773) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	55 e <i>passim</i>
ZOLI	56
RIZZO Giambattista	57
PARRI	57
VARALDO	58
FERRABINO	58

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boggiano Pico, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Palermo, Parri, Persico, Reale Eugenio, Rizzo Giambattista, Rubinacci, Ruggeri, Salomone, Varaldo e Zoli.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazioni delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (N. 666-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Stante la crisi governativa, la Commissione non può deliberare perchè vi è l'impossibilità, da parte del Governo, di inviare i propri rappresentanti, i quali durante

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

5ª RIUNIONE (25 gennaio 1950)

questo periodo possono soltanto attendere ad espletare mansioni di ordinaria amministrazione. Ma, poichè i lavori della Commissione sono arretrati, si rende necessario che la Commissione stessa si riunisca, anche senza addvenire a vere e proprie deliberazioni, per una presa di contatto e per uno scambio di idee in ordine ai decreti legislativi da ratificare o meno, in modo da guadagnare tempo, salvo, poi, a deliberare in una prossima riunione, quando il Governo sarà costituito.

Il primo disegno all'ordine del giorno è il seguente: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazioni delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari ».

Il disegno di legge in questione fu oggetto, nella riunione del 2 dicembre 1949, di ampio esame e di larga discussione da parte della nostra Commissione che modificò alcuni emendamenti già apportati al disegno di legge stesso dalla Commissione speciale della Camera dei deputati. Il testo del disegno di legge, approvato dal Senato, fu trasmesso all'altro ramo del Parlamento, ma la Commissione speciale della Camera dei deputati, nella riunione del 16 dicembre 1949, lo ha nuovamente modificato, ripristinando il vecchio testo, già da essa approvato, senza, quindi, tener conto di alcuno degli emendamenti apportati dalla nostra Commissione.

Si è, quindi, stabilita, per quel che riguarda il disegno di legge in esame, fra le due Commissioni speciali dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, una situazione incresciosa e delicata che potrebbe dar luogo al sorgere di gravi inconvenienti qualora ciascuna delle due Commissioni volesse irrigidirsi nelle sue deliberazioni.

Per appianare ogni difficoltà io sarei del parere che il nostro relatore, senatore Ferrabino, e con lui qualche altro rappresentante della nostra Commissione, facesse dei passi presso il Presidente della Commissione speciale della Camera dei deputati e presso il relatore, nell'altro ramo del Parlamento, del disegno di legge in esame per poter giungere ad un accordo.

Debbo, però, ricordare che il senatore Ferrabino, prima di riferire sul disegno di legge

prese contatti con i componenti della Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento, per potere giungere ad un accordo sugli emendamenti che egli aveva intenzione di proporre al testo del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. Tale accordo in un primo tempo sembrò che fosse raggiunto. Successivamente, però, dopo che la nostra Commissione approvò gli emendamenti concordati dal senatore Ferrabino con la Commissione speciale della Camera dei deputati, questa ebbe a dichiarare che l'accordo in questione non era stato raggiunto.

FERRABINO, *relatore*. Se la Commissione lo desidera, sono ben lieto di riprendere le trattative con i componenti della Commissione speciale della Camera dei deputati. Debbo, però, dichiarare di accettare tale incarico con una certa amarezza, per la ragione ora accennata dal Presidente.

Prima di proporre alla nostra Commissione le modifiche che essa approvò nella riunione del 2 dicembre 1949, io provocai un incontro con l'onorevole Resta, Presidente della Commissione speciale della Camera dei deputati. A questo incontro fu presente anche il nostro collega Bosco ed un funzionario, capo divisione del Ministero della pubblica istruzione. Fummo tutti d'accordo sulla opportunità di introdurre quelle modifiche che furono poi approvate dalla nostra Commissione, ed il capo divisione ne redasse il testo, una cui copia, dattiloscritta, fu consegnata sia a me che all'onorevole Resta.

Successivamente, dopo che la nostra Commissione approvò le modifiche in questione, la Commissione speciale della Camera dei deputati ha scoperto di avere un'altra idea o, per lo meno, di avere capito che non s'era raggiunto un accordo sulle modifiche stesse. È questo fatto che mi rende perplesso a riprendere i contatti. In ogni modo, se dovrò incontrarmi nuovamente con i componenti più accreditati della Commissione speciale della Camera dei deputati, desidererei d'essere accompagnato da qualche collega.

JANNELLI. Ciò che afferma il senatore Ferrabino è esatto, ed io lo posso testimoniare. Infatti, in una discussione che ebbi con l'onorevole Tesauro, io gli parlai di queste

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

5ª RIUNIONE (25 gennaio 1950)

modifiche ed egli mi dichiarò che le conosceva e le trovava giuste.

PRESIDENTE. Dopo quanto ha esposto il relatore, appare evidente l'opportunità di compiere un nuovo passo presso l'altro ramo del Parlamento. Mi metto, quindi, a disposizione dei senatori Ferrabino e Jannelli per provocare quest'altro incontro con gli esponenti più accreditati della Commissione speciale della Camera dei deputati.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Diniego di ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718: Costituzione di una sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente autonomo per le Tre Venezie » (N. 773) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Diniego di ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718: Costituzione di una sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente autonomo per le Tre Venezie ».

La Commissione, nella riunione del 9 gennaio, decise di rinviare la discussione del disegno di legge in esame per accertare, fra l'altro, se avesse avuto pratica attuazione il disposto dell'articolo 2, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, relativo alla costituzione del patrimonio della sezione autonoma di ricostruzione agraria in seno all'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Sarà, opportuno, quindi, dare alla Commissione, qualche notizia informativa, intorno al decreto legislativo anzidetto.

Nel 1920 le Casse di risparmio del Veneto crearono un ente di natura consorziale, l'Ente di rinascita agraria delle Venezie. Tale Ente agì in maniera assai efficace nel campo economico ed agrario, riuscendo ad acquistare 5.000 ettari di terreno, ad appoderarli e a compiere miglioramenti stradali. Senonchè il 27 novembre 1939, all'improvviso, venne fuori una legge di iniziativa del Capo del Governo, Mussolini, con la quale si dispose la soppressione del-

l'Ente in questione e il passaggio dell'intero patrimonio dell'Ente stesso all'Ente delle Tre Venezie. Vi furono proteste per questa legge, ma, come si sa, le proteste in quel tempo avevano ben poca efficacia.

In conseguenza della legge anzidetta, furono restituiti alle Casse di risparmio del Veneto i 5 milioni che avevano anticipato per l'acquisto dei terreni, e ciò con grave danno delle Casse di risparmio stesse, perchè esse venivano a ricevere le somme, già anticipate, invece degli immobili fondiari, i quali naturalmente avevano assunto un valore assai più alto di quello che non avessero le lire, per la svalutazione. Dopo la Liberazione i rappresentanti delle Casse di risparmio del Veneto volevano istaurare un giudizio di rivendica di tali immobili, ma ne furono sconsigliati e si giunse così, in via transattiva, all'emanazione del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, sottoposto al nostro esame per la ratifica o per il diniego di ratifica. Con questo decreto legislativo si dispone, in sostanza, che il patrimonio del vecchio Ente rimane allo Stato e che la sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria, creata in seno all'Ente delle Tre Venezie, sia l'amministratrice di tale patrimonio. Senonchè questa sezione autonoma, per l'ostruzionismo dei funzionari del Ministero, originato da motivi che è inutile qui indagare, non ha mai potuto funzionare.

In ogni modo il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, venuto all'esame della Camera dei deputati, almeno per quel che mi risulta dalla relazione, non è stato fatto oggetto di un'indagine approfondita. L'onorevole Schivatti, che ne era relatore, così si è espresso: « Propongo la non ratifica di questo decreto. Motivo così la mia richiesta: in seno all'Ente nazionale per le Tre Venezie (che ha scopi e fini ben precisi e che, prevalentemente, dal 1939 in poi aveva il compito di acquistare i beni degli optanti stranieri in Alto Adige e nella Val Canale, per distribuirli in piccole proprietà ai cittadini italiani), con il decreto del 1946 venne costituita una sezione autonoma, di carattere prevalentemente industriale. Questa sezione, da allora, non ha dimostrato alcuna attività, nè ha svolto alcun compito.

Tale ragione basterebbe perchè il decreto non venisse ratificato. Senonchè vi sono altri

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

5ª RUNIONE (25 gennaio 1950)

due inconvenienti che si rivelerebbero se il decreto venisse ratificato: innanzi tutto in questo Ente, che ha scopi di diversa natura, verrebbe inserita inopportuna una attività di carattere industriale che ne snaturerebbe gli scopi; in secondo luogo — e questo è forse l'inconveniente più grave — in questo decreto è stato incluso all'articolo 2 un comma in base al quale, praticamente, tutti i beni appartenenti a questo Ente (che sono in sostanza beni dello Stato) verrebbero trasferiti a questa sezione autonoma. Ma quale è passata, in virtù di questo decreto, in mani private: si tratterebbe di un patrimonio di alcuni miliardi che verrebbe in definitiva regalato a privati».

Ora, da informazioni assunte non risulterebbe affatto il carattere industriale di questa sezione autonoma; nè, d'altra parte, si verificerebbe il trapasso dei beni in questione alla sezione anzidetta, in quantochè essa non ne sarebbe che l'amministratrice.

Ma vi è un'altra questione da esaminare.

Noi abbiamo, relativamente alla materia della funzione legislativa delegata al Governo un decreto-legge, già convertito in legge con il numero 15 delle leggi costituzionali, datato il 25 giugno 1944, che dava al Governo facoltà di emanare decreti legislativi. Vi è poi il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, che conferiva al Governo il potere di emanare tali decreti legislativi, salvo alcune leggi che venivano demandate alla Costituente. All'articolo 6 esso reca: « I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente, ai sensi del primo comma dell'articolo 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione ». In osservanza di ciò il Governo ha sottoposto alla ratifica di due speciali Commissioni, costituite rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato, una moltitudine di decreti legislativi, circa 2.000. Quale è in sostanza il compito di queste due Commissioni? Quello di ratificare i decreti legislativi senza alcun emendamento, oppure di ratificarli con emendamenti, oppure di non ratificarli.

La dizione, però, dell'articolo unico, formulato dalla Camera dei deputati, del disegno di legge in esame, e con cui si nega la ratifica al

decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, è piuttosto nebulosa. L'articolo unico, infatti, mentre nega nella sua prima parte la ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, afferma, poi, nel capoverso, che le disposizioni del decreto legislativo anzidetto cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sull'opportunità di tale disposizione possono sorgere non pochi dubbi. Ora, è vero che nell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione si dispone che « le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti », ma a tal punto sorgono due questioni. La prima è la seguente: i decreti legislativi debbono considerarsi alla stregua dei decreti-legge e quindi cadere sotto il disposto dell'articolo 77 della Costituzione? Seconda questione. se l'articolo 77 della Costituzione può essere applicato nella fattispecie, il capoverso dell'articolo unico dell'attuale disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, può essere interpretato come un regolamento dei rapporti di cui parla l'articolo 77 stesso?

Io sottopongo alla vostra attenzione questi due quesiti, affinché nella prossima riunione, quando, cioè, saremo in grado di deliberare, essi possano essere esaurientemente esaminati e si possa, così, prendere una decisione con profonda cognizione di causa.

ZOLI. A mio parere, il disegno di legge comporta, nello stesso tempo, una ratifica ed una abrogazione. Non si può, infatti, parlare di diniego di ratifica poichè si afferma che le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1946 n. 718, saranno applicate fino all'entrata in vigore del disegno di legge in esame; e, d'altra parte, il decreto legislativo anzidetto dovrà intendersi abrogato dalla data di entrata in vigore, appunto, del presente disegno di legge. In altre parole, tutti i rapporti giuridici che si sono formati fino ad oggi, in dipendenza dell'applicazione del decreto legislativo in questione, verrebbero ratificati, mentre, dal giorno dell'entrata in vigore del presente disegno di legge, tali rapporti giuridici non potrebbero più venirsi a formare. Ritengo, quindi, che la soluzione adottata dalla Camera dei deputati non sia accettabile: altro è far cessare gli effetti di una legge e altro è revocare quelli che sono stati gli effetti precedenti.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

5ª RIUNIONE (25 gennaio 1950)

Si tratta di due concetti assolutamente diversi. Con la disposizione, di cui all'articolo unico del disegno di legge in esame, non si farebbe altro che abrogare il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, e, per abrogarlo, implicitamente lo si ratificherebbe per quanto concerne gli effetti prodottisi anteriormente.

PRESIDENTE. Mi sia consentito di rievocare brevemente la storia della procedura che si è seguita per la ratifica di questo decreto legislativo. Come è detto in nota nello stampato n. 773, « Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: " Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente". La Commissione speciale formata dalla Camera dei deputati per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione di massima per la quale stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Aderisco pienamente a quanto ha detto il senatore Zoli, che concorda con ciò che io stesso ebbi a dire nella scorsa riunione. Come ha ricordato il Presidente, sono lasciati nel blocco dei decreti legislativi che sono stati presentati per la ratifica, quelli per i quali si ritiene — poichè ancora questo non è stato definitivamente accertato — che nessuna iniziativa parlamentare sarà esercitata, nel senso, cioè, di chiedere una qualsiasi modifica di tali decreti che dovrebbero, poi, essere ratificati con un unico provvedimento legislativo.

Correlativamente, dal blocco dei decreti legislativi da ratificare sono stati enucleati quei decreti legislativi che andiamo ora man mano esaminando, in quanto è stato proposto che ad essi si apportino qualche modifica o che si neghi la ratifica.

Nel caso presente noi ci troviamo di fronte ad una ipotesi di ratifica, ma, nel contempo, anche di non ratifica, perchè il disegno di legge in esame, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati e secondo quanto dice la

sua intitolazione, è un diniego di ratifica. Ritene il Senato di dover negare la ratifica a questo provvedimento legislativo adottato in periodo di Costituente? Se noi teniamo fermo quello che la stessa Camera dei deputati ha votato, cioè che le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, cessano di avere efficacia all'entrata in vigore di questo disegno di legge, noi veniamo ad affermare che il decreto legislativo anzidetto, dal 1° marzo 1947, data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo fino a quella data in cui il provvedimento legislativo di ratifica entrerà in vigore, ha avuto effettivamente efficacia, e quindi noi lo ratifichiamo per quel periodo.

Ciò considerato, credo che si debba senz'altro parlare di ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, e della sua eventuale abrogazione a partire da una certa data.

PARRI. Mi sia consentito di sollevare qualche dubbio, per quanto io non sia un giurista e quindi mi consideri incompetente in questa materia. La ratifica è un atto di volontà legislativa che ci viene richiesto e che noi eseguiamo nel momento in cui ci è possibile realizzarlo. Questo atto può essere positivo o negativo, di ratifica o di diniego di ratifica. In effetti noi accettiamo, riconosciamo, subiamo il fatto che questi decreti legislativi hanno avuto vigore fino ad oggi, perchè l'adempimento legislativo arriva solo adesso. In ogni modo, nel caso in esame, a mio avviso, non si può parlare di vera e propria ratifica, poichè noi stabiliamo che, dal momento in cui la nostra volontà legislativa sarà perfezionata, le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, cesseranno di avere efficacia. Mi sembra, quindi, che la formula della Camera dei deputati sia accettabile.

Vorrei piuttosto sollevare un'altra obiezione. Dato che il provvedimento in esame è di una certa gravità, nel senso, cioè, che implica interessi notevoli, mi chiedo se la sua approvazione o meno non debba essere piuttosto di competenza dell'Assemblea. Un diniego di ratifica importerebbe notevoli conseguenze, rispetto a interessi, sia pubblici che privati, ed io mi domando se la Commissione possa attribuirsi, in questo caso, la potestà deliberativa.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

5ª RIUNIONE (25 gennaio 1950)

PRESIDENTE. Questa Commissione speciale è stata investita di piena potestà deliberativa, e che la Commissione abbia la competenza a ratificare o meno non vi può essere quindi dubbio.

VARALDO. Vorrei osservare che forse sarebbe opportuno indagare anche su quella deliberazione di massima, alla quale ha accennato il Presidente, presa dalla Commissione speciale della Camera dei deputati, per lo stralcio di certi determinati decreti legislativi dal blocco di essi, particolarmente per quanto riguarda il caso di diniego di ratifica accompagnato da norme particolari. Credo che sarebbe utile conoscere gli elementi che hanno indotto la Commissione speciale della Camera dei deputati a prendere questa deliberazione.

PRESIDENTE. Indubbiamente noi dovremo esaminare se la deliberazione presa dalla Commissione speciale della Camera dei deputati, in cui è prevista la possibilità di accompagnare con norme particolari anche i casi di diniego di ratifica, possa essere da noi accettata.

FERRABINO. Mi chiedo che cosa accadrà dei rapporti giuridici che si sono venuti formando, in dipendenza del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, qualora la ratifica non avvenisse.

PRESIDENTE. In tal caso, sorgerebbe il problema dei diritti quesiti. Nel corso della discussione sulla Corte costituzionale venne affrontato questo problema e, dopo ampio esame, noi escludemmo il riconoscimento espresso dei diritti quesiti, perchè si ritenne che la giurisprudenza avrebbe potuto esaminare i diritti quesiti caso per caso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad una prossima riunione.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi » (N. 765) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordina-

mento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Il decreto legislativo sottoposto alla nostra ratifica fa parte di quel gruppo di provvedimenti legislativi che, in relazione ad una modificazione degli organici, tende a sistemare il personale del Ministero della pubblica istruzione. Specificamente, il decreto legislativo 8 aprile 1948 n. 454, si riferisce al ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi. La Camera dei deputati ha apportato al testo di esso alcune modifiche: all'articolo 2 per quanto riguarda la riduzione del periodo di anzianità di grado, all'articolo 3 relativamente al metodo di effettuazione dei concorsi riservati. Con l'articolo 3-bis ha, poi, trasformato le qualifiche di segretario capo di I e di II classe nel ruolo del personale di gruppo A in quelle rispettivamente di vice provveditore agli studi e di segretario capo. Un'altra modifica, infine, all'articolo 4, riguarda il comando e il distacco.

Dopo contatti da me avuti con l'Amministrazione interessata, mi sono convinto che si debbano apportare, alle modifiche già adottate dalla Camera dei deputati, ulteriori modificazioni affinché il provvedimento in questione possa effettivamente rispondere alle attuali esigenze.

Voi tutti sapete che la carica di provveditore agli studi è una carica provinciale: il provveditore agli studi ha un ambito di competenza che corrisponde a quello della circoscrizione provinciale. È per ciò che non ci si spiega la ragione per cui sono previsti 45 provveditori di I classe e 50 di II classe, in tutto 95 posti di ruolo, quando le Province italiane sono 90. Propongo, pertanto, di apportare una diminuzione al numero dei posti di ruolo dei provveditori di II classe, come dall'emendamento alla tabella annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, di cui darò lettura.

L'Amministrazione, però, si è preoccupata di quei provveditori che, pur avendo avuto la nomina, non avrebbero un ufficio da dirigere. Ritengo, quindi, opportuno, formulare un nuovo testo dell'articolo 4 di cui darò lettura, con il quale (si noti che il numero dei provveditori è anche superiore ai 95 posti di ruolo previsti nella tabella anzidetta) si permetterebbe il riassorbimento di coloro che, pur essendo stati

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

5ª RIUNIONE (25 gennaio 1950)

nominati provveditori, non potrebbero essere messi a capo di un Provveditorato agli studi.

Ed ecco il nuovo testo, da me formulato, dell'articolo 4:

« È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, semprechè il comando o il distacco non sia previsto da disposizioni di leggi speciali.

I posti di provveditori agli studi attualmente occupati in soprannumero saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 1951. Sino al completo riassorbimento di cui sopra, il Ministero della pubblica istruzione può destinare a qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, un numero di provveditori agli studi corrispondente al numero dei posti occupati in soprannumero ».

Per quanto riguarda l'articolo 3 propongo di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il personale di ruolo e non di ruolo della Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi potrà partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie e di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una Facoltà di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o magistrale o titolo corrispondente, conseguito secondo i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito ».

Leggo ora la tabella del gruppo A come risulta dalle modifiche che ho intenzione di proporre:

TABELLA.

Carriera amministrativa.

(Gruppo A)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Provveditori agli studi di 1ª classe	45
6°	Provveditori agli studi di 2ª classe	45

Grado	Denominazione	Numero dei posti
7°	Vice provveditori agli studi	45
8°	Segretari capi	50
9°	Primi segretari	70
10°	Segretari	} 170
11°	Vice segretari	
		425

Per quanto si riferisce alla copertura delle spese ho interpellato il Ministero della pubblica istruzione che mi ha risposto nei seguenti termini:

« L'articolo 81 della Costituzione fu applicato in sede di emanazione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, nello stesso modo in cui fu applicato per tutti gli altri provvedimenti legislativi dell'epoca relativi ad ampliamenti di organici. Lo stato di previsione 1949-1950 del Ministero della pubblica istruzione, recentemente approvato dal Parlamento, comprende nello stanziamento del capitolo 25, relativo agli stipendi al personale di ruolo dei Provveditorati agli studi, le maggiori spese derivanti dal nuovo organico ».

Con queste modificazioni propongo la ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454.

FERRABINO. L'articolo 3, primo comma, dispone una specie di concorso interno per coprire i due terzi dei posti che si renderanno disponibili per effetto del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454. Faccio presente che al concorso è ammesso il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, mentre non è ammesso quello che appartiene al ruolo degli insegnanti.

È vecchia e nobile tradizione nel nostro Paese quella che i Provveditorati agli studi sieno affidati ad eminenti personalità dell'insegnamento. Oggi, invece, si tende ad accentuare un indirizzo, iniziatosi da pochi anni, che mira a trasformare i provveditori agli studi in burocrati, il che sarebbe molto dannoso per la scuola.

Sono, dunque, dell'opinione che a questo concorso interno possano accedere anche i

professori, e mi riservo di presentare un emendamento in tal senso all'articolo 3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad una prossima riunione.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare » (N. 762)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Alberti Giuseppe.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. L'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, riguarda due nominativi che però non si tratta di favorire a scapito di altri: l'emendamento mira, infatti, a sanare una situazione precedente che venne a danneggiare tali nominativi per puro caso. Pertanto, pur potendo sembrare eccessiva la detrazione di 4 anni prevista nell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 2, credo che la Commissione possa approvare con pacato animo il disegno di legge in esame.

ZOLI. Bisogna però essere certi che per l'onere causato all'Erario da queste modifiche di ruolo ci sia la corrispondente, necessaria copertura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad una prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,45.